

L'accesso alla giustizia delle donne transgender migranti e l'intersezionalità come metodo clinico-legale: alcune riflessioni a partire dall'esperienza della Clinica Legale dell'Università Roma Tre

Transgender Migrant Women's Access to Justice and Intersectionality as Legal-Clinic's Method: an Analysis from the Experience of the Roma Tre University's Legal Clinic on Immigration and Asylum

MARTINA MILLEFIORINI

Università degli studi di Roma Tre.

E-mail: martina.millefiorini@uniroma3.it

ABSTRACT

A partire dal progetto della Clinica Legale dell'Università Roma Tre vengono analizzate le discriminazioni e le esclusioni dai diritti esperite dalle donne transgender migranti in Italia. Per il lavoro clinico è stata indispensabile un'analisi intersezionale delle situazioni incontrate sia per intervenire efficacemente, sia per trasformare l'analisi in un vero e proprio metodo intersezionale, con l'obiettivo di raggiungere un più ampio accesso alla giustizia delle persone seguite.

Starting from the Roma Tre University Legal Clinic project, discrimination and exclusion from rights experienced by transgender migrant women in Italy are analysed. For the clinical work, an intersectional analysis of the situations encountered was essential both to intervene effectively and to transform the analysis into a truly intersectional method, with the aim of achieving broader access to justice for the people being assisted.

KEYWORDS

intersezionalità, giustizia, metodo, asilo, transgender

intersectionality, justice, methodology, asylum, transgender

L'accesso alla giustizia delle donne transgender migranti e l'intersezionalità come metodo clinico-legale: alcune riflessioni a partire dall'esperienza della Clinica Legale dell'Università Roma Tre

MARTINA MILLEFIORINI

Introduzione – 1. Il riconoscimento del diritto d'asilo delle persone transgender migranti --2. L'accesso ai servizi di accoglienza e integrazione delle persone LGBTQIA+ – 3. L'accesso delle donne transgender migranti ai programmi di assistenza contro la tratta e lo sfruttamento lavorativo – 4. Le problematiche del sex work – Conclusioni. L'intersezionalità come metodo clinico-legale.

Introduzione

Il presente contributo nasce dal lavoro e dalla ricerca condotta all'interno della Clinica legale del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza dell'Università Roma Tre, in particolare, nell'ambito dei progetti svolti, a partire dal 2020, in collaborazione con l'associazione Libellula Italia APS, che hanno avuto come beneficiarie quaranta donne transgender¹ migranti e persone migranti LGBTQIA+². Il lavoro congiunto è stato definito di “assistenza integrata”³ in quanto, assieme alla consulenza legale in materia di protezione internazionale, i progetti si sono occupati di fornire una tutela legale-sociale complessiva, per permettere l'accesso ad altri diritti come, ad esempio, quelli relativi alla salute e all'accoglienza.

Questa scelta ha come presupposto teorico la necessità di espandere l'analisi intersezionale oltre la sola considerazione degli assi di oppressione del genere e la “razza”, come auspicato già da Kimberlé Crenshaw⁴, per comprendere altri fattori quali (ad esempio) la povertà, il livello di istruzione o le condizioni di salute. Ma lo scopo non è stato solamente quello di affinare e ampliare la lettura intersezionale delle discriminazioni⁵, bensì di adottare un *metodo* intersezionale capace di, come indicato da Barbara Giovanna Bello, «superare una concezione a compartimenti stagni dell'identità e dell'esperienza di discriminazione, facendo emergere casi [...] che, altrimenti, resterebbero privi di tutela»⁶. Le discriminazioni e l'esclusione dai diritti esperiti dalle donne trans migranti, infatti, sono plurime e correlate tra loro e non è possibile occuparsene singolarmente se l'obiettivo è l'accesso alla giustizia. Per proporre dei primi esempi di questa correlazione tratti dal progetto: non è possibile ac-

¹ Esistono diverse definizioni di transgender o trans (che possono essere usati come sinonimi) ma in questa sede si fa riferimento alla definizione data nell'ampio lavoro di ricerca in ambito medico e psicologico di COLEMAN et al. 2022: «Transgender o trans sono termini “ombrello” usati per descrivere persone la cui identità di genere e/o espressione di genere non sono quelle che tipicamente ci si aspetterebbe dal sesso al quale è assegnato/a alla nascita» (Traduzione dell'autrice).

² Acronimo di uso corrente e scelto dall'autrice che sta ad indicare l'insieme di persone lesbiche (L), gay (G), bisessuali (B), transgender (T), queer e questioning (Q), intersex (I), asessuali e aromantiche e agender (A). Il “+” sta ad indicare la possibilità di aggiungere altre lettere che corrispondano ad altri orientamenti sessuali o generi.

³ Diritti di Frontiera – Laboratorio di teoria e pratica dei diritti APS, *La Clinica del diritto come approccio integrato alla tutela legale delle soggettività migranti. Focus sui percorsi di emancipazione delle persone migranti transgender. Report conclusivo del progetto 2022-2023*, Roma, giugno 2023. Sul punto si permetta il rinvio a: MILLEFIORINI, CAPRIOGLIO 2023.

⁴ CRENSHAW 1991.

⁵ La necessità di valutare ulteriori e molteplici assi di oppressione rispetto a quelli della classe, del genere e dalla “razza” è stata sottolineata da diverse teoriche quali McCALL 2005; NASH 2008; KATRI 2017; ATREY 2019.

⁶ BELLO 2015.

cedere alla domanda di asilo senza curare le (spesso) estreme condizioni di marginalità, come è opportuno ottenere l'accesso a misure di integrazione socio-lavorativa per fuoriuscire da situazioni di sfruttamento lavorativo.

La premessa del contributo è, pertanto, che l'analisi intersezionale degli assi di oppressione e discriminazione debba tenere conto dell'ampiezza, la complessità e le interconnessioni di queste condizioni. Una tale analisi è immediatamente evidente nella 'pratica' legale dei diritti, che permette una conoscenza più attenta di queste intersezioni, grazie al rapporto diretto con 'i/le clienti'. Per questi motivi, il principale obiettivo del contributo è quello di mostrare come le cliniche legali, in particolare le *live clients clinics*, hanno potenzialmente la capacità di adottare un metodo intersezionale, poiché sono in grado di cogliere i diversi fattori di discriminazione e le loro intersezioni, ed offrire una risposta legale più ampia. Con queste finalità, la Clinica legale dell'Università Roma Tre ha creato una *equipe* di lavoro multidisciplinare e intersezionale, ovvero composta da persone che esperiscono (o hanno esperito) diversi livelli di discriminazione e di cui, nel corso del contributo, viene riportato l'operato e l'importanza per il raggiungimento degli obiettivi del progetto e della ricerca.

1. Il riconoscimento del diritto d'asilo delle persone transgender migranti

In Italia la migrazione di persone LGBTQIA+, specie quella di persone transgender, è stata poco considerata e studiata fino a tempi recenti. Se Porpora Marcasciano racconta come la comunità trans italiana sia stata composta da persone migranti sicuramente a partire dagli anni ottanta⁷, è solo successivamente che questa migrazione è cresciuta ed è diventata più visibile. Ad oggi non vi sono raccolte-dati istituzionali ufficiali sulle migrazioni di persone LGBTQIA+, tantomeno di persone transgender. All'interno del *Dossier statistico immigrazione 2023*⁸ è indicato che negli ultimi dieci anni si è assistito ad un incremento delle persone LGBTQIA+ che chiedono la protezione internazionale in Italia a causa di discriminazioni e persecuzioni nel loro paese di origine⁹.

Il riconoscimento del diritto di asilo per le persone transgender ha avuto un percorso non sempre facile a causa della reticenza nel valutare il genere e/o l'identità di genere quali motivi di persecuzione, di pari passo con la generale difficoltà di riconoscere gli stessi al livello giuridico internazionale ed interno¹⁰. Le prime *policies* utili in questa direzione sono le Linee Guida sulla persecuzione di genere del 2002 dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)¹¹, le quali riconoscevano che seppure nella definizione di rifugiato (ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951) non si facesse specifico riferimento al "genere", doveva essere accettato che questo può influenzare il tipo della persecuzione e il danno sofferto e che, pertanto, debba essere considerato all'interno della definizione¹². Le Linee Guida nominano espressamente le persone "transessuali o travestite"¹³, all'interno del paragrafo sulle persecuzioni basate sull'orientamento sessuale, insieme alle persone omosessuali, in quanto «subiscono perse-

⁷ MARCASCIANO 2018, 99.

⁸ Centro Studi e Ricerche IDOS, 2023.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Per un approfondimento in merito vedi GAZZOLO 2023.

¹¹ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), *Linee Guida sulla protezione internazionale n.1. La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 2002.

¹² *Ibid.*, n. 6.

¹³ I termini 'transgender o trans', ampiamente utilizzati in ambito medico e psicologico (v. nt. 1) e diffusi frammentariamente nel diritto -in particolare in Italia - (vedi il corso della trattazione), hanno ormai assorbito quelli di 'transessuale' e 'travestito' che risultano però ancora molto diffusi nel linguaggio corrente italiano.

cuzioni perché hanno rifiutato di aderire a ruoli o aspettative di comportamento socialmente o culturalmente attribuiti al loro sesso»¹⁴.

La Direttiva dell'Unione Europea 'Qualifiche' del 2004¹⁵ ha previsto la protezione delle persone perseguitate per "orientamento sessuale" stabilendo che nella definizione di «particolare gruppo sociale»¹⁶ [...] possono valere considerazioni di genere, sebbene non costituiscano di per sé stesse una presunzione di applicabilità del presente articolo»¹⁷. Degni di nota sono anche i successivi *Yogyakarta Principles on the application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity* del 2006. I Principi sono il risultato di un incontro internazionale di giuristi esperti in materia di diritti umani svoltosi a Yogyakarta (Indonesia). L'obiettivo dell'incontro è stata l'implementazione delle misure a contrasto delle discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale e l'identità di genere all'interno del diritto internazionale¹⁸. I Principi chiedono espressamente (principio n. 23) che «le persecuzioni a causa dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere» entrino nel novero dei motivi per il riconoscimento dello status di rifugiato¹⁹.

Le direttive esplicitate nei Principi del 2006 sono richiamate all'interno delle successive Linee Guida dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il riconoscimento dello status di rifugiato fondato sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere del 2012²⁰, che statuisce, sin dal titolo, che all'interno della definizione di «appartenenza ad un determinato gruppo sociale» possano rientrare anche le persone "LGBTI"²¹ ovvero coloro che sono perseguitati per l'orientamento sessuale e l'identità di genere²² (domande di protezione definite SOGI, acronimo di *Sexual Orientation and Gender Identity*)²³. All'interno del documento vengono nominate questa volta le persone transgender²⁴ e viene esplicitato che la loro identità di genere è spesso volte motivo di persecuzione all'interno degli stati²⁵.

Nel 2011 è stata aggiornata anche la Direttiva 'Qualifiche'²⁶ che, nella nuova formulazione, stabiliva espressamente: «ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato grup-

¹⁴ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), *Linee Guida sulla protezione internazionale n.1* (cit.) n. 16.

¹⁵ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. La Direttiva è stata recepita in Italia dal D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

¹⁶ Ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, art. 1, lett. A, n. 2.

¹⁷ Direttiva 2004/83/CE (cit.) art. 10, comma 1, lett. D.

¹⁸ AA VV., *Yogyakarta Principles on the application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity*, 2006, preamble.

¹⁹ *Ibid.*, 27.

²⁰ Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), *Linee guida in materia di protezione internazionale n.9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 2012.

²¹ Le Linee Guida del 2012 utilizzano sin dall'introduzione l'acronimo LGBTI (Lesbica, Uomini gay, Bisessuale, Transgender e Intersessuale) e danno una definizione di ogni categoria; vd. *Linee guida in materia di protezione internazionale n.9* (cit.) 5-7.

²² *Linee guida in materia di protezione internazionale n.9* (cit.) 19-20, n. 44-49.

²³ Ad oggi è più in uso l'acronimo SOGIESC: *Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics*, con l'aggiunta delle ultime due. L'acronimo SOGIESC è quello utilizzato all'interno della nuova *Practical Guide on applicants with diverse sexual orientations, gender identities, gender expressions and sex characteristics — Cross-cutting elements* dell'Agenzia dell'EU per l'asilo (EUAA) del novembre 2024.

²⁴ *Linee guida in materia di protezione internazionale n.9* (cit.) 6. Nel paragrafo viene indicato che: «Il termine *transgender* si riferisce a persone la cui identità di genere e/o espressione di genere sono diverse rispetto al sesso biologico che è stato loro assegnato alla nascita».

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status

po sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere»²⁷. Nello stesso periodo, la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne e la violenza domestica siglata a Istanbul nel 2011²⁸ ha stabilito che: «le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al genere sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione [di Ginevra]»²⁹. Da ultimo, nel 2024 la Direttiva 'Qualifiche' è stata abrogata da un nuovo Regolamento europeo³⁰ che prevede espressamente che «ai fini della determinazione dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, comprese l'identità di genere e l'espressione di genere»³¹.

Alcuni autori e autrici sottolineano come gli organi deputati al riconoscimento della protezione sembrano dare priorità (utilizzando lenti 'occidentali') alla propria considerazione di identità o sessualità, piuttosto che all'effettiva condotta di vita dei richiedenti, che abbraccia i diversi aspetti della loro esperienza come il *background* socioculturale e le preferenze personali³². Queste critiche impattano soprattutto sul riconoscimento della protezione delle persone trans, in quanto i canoni di valutazione di queste domande di asilo sono troppo spesso tarati sulla ideale rappresentazione della soggettività trans del paese europeo di arrivo e non anche sull'esperienza intima e personale dei richiedenti, aumentando il rischio di rigetto della richiesta³³. Ma è anche puntualizzato da Dany Carnassale, nell'unico testo italiano sul tema, come troppo spesso l'audizione della persona, prodromica per il riconoscimento della protezione, si trasformi in luogo dove vengono richieste delle 'prove' dell'orientamento sessuale e l'identità di genere che rispecchino determinati immaginari eurocentrici³⁴.

Dalla casistica della Clinica emerge che prima di un cambiamento di orientamento da parte degli organi competenti quali le Commissioni Territoriali e i Tribunali, le donne transgender migranti si trovavano il più delle volte in condizione di 'irregolarità' sul territorio o con altro tipo di permesso di soggiorno, senza accedere alla protezione internazionale e in condizioni di marginalità. A partire dal 2020, invece, la Commissione Territoriale di Roma, sulla scia del Tribunale competente³⁵, ha iniziato a riconoscere la protezione alle richiedenti, anche grazie al lavoro svolto da associazioni di settore e dalla stessa Clinica. Le ricerche giuridiche in materia di asilo, inserite all'interno dei ricorsi o della documentazione allegata alla domanda di protezione, sono state sicuramente rilevanti per ampliare l'orientamento delle istituzioni coinvolte nelle decisioni. A prescindere dagli orientamenti menzionati, il basso numero di domande proposte da donne trans è stato cagionato anche dallo scarso accesso agli uffici che forniscono consulenza legale, sia per timore di finire trattenute in via amministrativa in quanto sprovviste di titolo di soggiorno, sia perché disincentivate a recarsi presso questi uffici a causa dei comportamenti

uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. La Direttiva è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18.

²⁷ *Ibid.*, art. 10, comma 1, lett. D.

²⁸ Cosiddetta 'Convenzione di Istanbul'. Ratificata dall'Italia con la Legge 27 giugno 2013, n. 77.

²⁹ *Ibid.*, art. 60, comma 2.

³⁰ Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta.

³¹ *Ibid.*, Art. 10, comma 1, ult. par.

³² FERREIRA, DANISI 2021, 83; OTTO 2018, 11.

³³ BALAGUERA 2022; VOGLER 2019; VAN DER PIJIL, OUDE BREUIL, SWETZER, DRYMIOTI, GODERIE 2018; WAYNE 2016-2017; AIZURA 2011.

³⁴ CARNASSALE 2020, 19 ss.

³⁵ Di cui un primo importante esempio a Roma è stato il decreto del Tribunale del 14.09.2021 n. 921/2020 in cui viene riconosciuto lo status di rifugiato ad una donna trans brasiliana seguita dalla Clinica.

transfobici vissuti massivamente nei luoghi di assistenza³⁶. Per il superamento di queste barriere è stato imprescindibile il primo contatto con le operatrici del progetto, anch'esse transgender e/o con *background* migratorio³⁷ ed esperte nel campo dei servizi socio-legali, che ha permesso la creazione di un rapporto di fiducia allo scopo di iniziare un percorso di assistenza complessivo. Infatti, senza la contingente considerazione di altri fattori di discriminazione come l'estrema povertà e l'accoglimento di altri bisogni di assistenza, come l'accesso alle cure mediche, non sarebbe stata, il più delle volte, possibile la proposizione della domanda di asilo, che rappresenta un percorso lungo e faticoso per le richiedenti in tali condizioni di marginalità.

2. *L'accesso ai servizi di accoglienza e integrazione delle persone LGBTQIA+*

L'allargamento degli orientamenti in materia d'asilo avrebbe dovuto comportare anche l'inclusione delle persone LGBTQIA+ nei servizi di accoglienza e integrazione dei paesi di destinazione. Tuttavia, la "queerizzazione" del diritto dei rifugiati non ha comportato la creazione immediata di adeguate misure di integrazione per i beneficiari³⁸.

La Direttiva Europea del 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo³⁹ non faceva alcun riferimento specifico al 'genere' delle persone accolte⁴⁰. La successiva Direttiva del 2013⁴¹, invece, stabiliva che «gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all'interno dei locali e dei centri di accoglienza»⁴² e che «adottano le misure opportune per prevenire la violenza e la violenza di genere in particolare, compresa la violenza sessuale e le molestie, all'interno dei centri di accoglienza»⁴³. La recente Direttiva del 2024⁴⁴, invece, abbonda di riferimenti al genere, indicando sin dalla prima parte del testo la necessità di adattare le condizioni di accoglienza alle esigenze di protezione dalla violenza di genere⁴⁵. Viene poi esplicitato che devono essere tenute in considerazione le differenze di genere nel fornire le condizioni materiali di accoglienza⁴⁶ e che è necessario prevenire situazioni di violenza di genere all'interno dei medesimi programmi⁴⁷. Inoltre, tra coloro che vengono considerati «richiedenti con esigenze di accoglienza particolari», vengono comprese le persone "LGBTI", nominando espressamente anche le persone transgender⁴⁸.

³⁶ Sul punto si rimanda anche all'ampio lavoro di ROSATI et al. 2021.

³⁷ Dall'apertura del Front Office della Clinica nel 2011 è stata seguita solo una donna transgender (e 3 utenti LGBTQIA+) prima dell'inizio del progetto assieme all'associazione Libellula Italia APS (nel 2020) che, invece, ha permesso l'accesso alla consulenza legale a quaranta donne transgender.

³⁸ FERREIRA, DANISI 2021.

³⁹ Direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Recepita in Italia dal D.lgs. 30 maggio 2005, n. 140.

⁴⁰ La Direttiva indicava, all'art. 17 comma 1, che gli Stati avrebbero dovuto tenere conto della situazione delle persone definite "vulnerabili": «[...] Gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale».

⁴¹ Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Recepita in Italia dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

⁴² *Ibid.*, art. 18, comma 3.

⁴³ Direttiva 2013/33/UE (cit.) art. 18, comma 4.

⁴⁴ Direttiva 2024/1346/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La direttiva deve essere recepita dagli Stati Membri entro due anni dalla pubblicazione. L'Italia non ha ancora provveduto al recepimento.

⁴⁵ *Ibid.*, 6, n. 39.

⁴⁶ Direttiva 2024/1346/UE (cit.) art. 20, comma 3.

⁴⁷ *Ibid.*, art. 20, comma 4.

⁴⁸ Direttiva 2024/1346/UE (cit.) art. 24, comma 4, lett. F.

Come è noto, il sistema di accoglienza e integrazione italiano si distingue in due categorie: un primo livello di accoglienza ‘straordinaria’ (all’interno dei CAS)⁴⁹ e l’accoglienza di ‘secondo livello’ con l’inserimento in uno specifico percorso di integrazione all’interno del Sistema Accoglienza e Integrazione (SAI), coordinato dal Ministero dell’Interno e dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

I CAS hanno la funzione, secondo la previsione, di offrire una prima accoglienza ai richiedenti asilo per pochi giorni o mesi, fino al riconoscimento della protezione ma, come ben noto, può significare anche la permanenza in questi centri per alcuni anni⁵⁰. All’interno di queste strutture emerge che non trovino accoglienza le persone transgender⁵¹ e che non esistano linee guida generali per l’accoglienza⁵². Questo non significa che tali strutture non siano state abitate anche da persone LGBTQIA+, con non poche problematiche. Come infatti indicato nell’unico saggio sul tema da Giulia De Rocco, la presenza di persone gay o lesbiche presso questi centri è avvenuta con il rischio o l’effettiva creazione di situazioni di pericolo o di discriminazione, in assenza di percorsi specifici⁵³.

All’interno del SAI, invece, vengono forniti una serie di servizi, tra cui l’accoglienza e l’assistenza medico-sanitaria, ma anche una serie di interventi ulteriori di formazione scolastica e professionale, di supporto psicologico, di assistenza legale, di orientamento socio-lavorativo, che dovrebbero assicurare una cura «multidimensionale della persona nella sua interezza»⁵⁴. Il Manuale operativo SAI del 2016 menzionava progetti per persone migranti “LGBTI”⁵⁵ e la versione aggiornata del 2018 nomina specificatamente anche le persone transgender⁵⁶. Il Manuale del 2016 risulta molto ‘all’avanguardia’ perché propone specifiche misure di tutela individualizzate per le persone LGBTI, sancendo il principio per cui è necessario «modulare l’accoglienza integrata partendo da un approccio *gender oriented*»⁵⁷. L’ultimo *Atlante SAI 2022*⁵⁸, offrendo una panoramica dei beneficiari complessivi dei progetti nell’arco di sette anni (2016-2022), documenta la presenza di persone migranti LGBTQIA+ solo dal 2017. All’interno di questo rapporto non viene offerta una descrizione dei progetti né un’analisi del loro andamento e degli obiettivi raggiunti. Vi è un unico documento accessibile del comune di Bologna sui progetti SAI per migranti LGBTI del 2023⁵⁹. Questo documento descrive i servizi specifici attivati negli anni 2018-2023 nel Comune di Bologna, di cui alcuni hanno come destinatari persone transgender⁶⁰.

⁴⁹ Il D.Lgs. n. 142/2015 ha sancito l’apertura dei Centri di accoglienza straordinari (C.A.S) che prevedono solo alcuni servizi essenziali quali l’alloggio, il vitto, l’assistenza medica e la consulenza legale di base. I CAS possono essere aperti con una procedura ‘veloce’, mediante affidamento diretto delle Prefetture a privati che rispettino i requisiti minimi previsti in merito ai servizi da offrire ai richiedenti asilo.

⁵⁰ CAMPESI 2016.

⁵¹ L’unico centro CAS che prevede l’inserimento di migranti LGBT, dal 2024, si trova a Torino ed è gestito dalla cooperativa sociale “Babel”, come appreso dall’autrice durante il convegno “L’accoglienza delle persone trans* migranti in Italia. Metodologie, criticità e prospettive” presso l’Università Roma Tre del 26.06.2025.

⁵² Non esistono linee guida o manuali operativi con valore nazionale sui CAS. Gli standard minimi dei servizi erogati sono di solito inseriti in specifici regolamenti delle Prefetture o circolari o all’interno dei capitoli delle gare d’appalto per l’apertura dei centri.

⁵³ DE ROCCO 2020, 71 ss.

⁵⁴ Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo, *Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di progetti di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria*, 2016, Roma, 6.

⁵⁵ *Ibid.*, 127.

⁵⁶ Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Rifugiati e Richiedenti Asilo, *Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di progetti di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria. Con versione aggiornata dell’approfondimento “La protezione internazionale delle persone vittime della tratta o potenziali tali”*, 2018, Roma, 128.

⁵⁷ *Manuale operativo*, 2016 (cit.) 127.

⁵⁸ Sistema Accoglienza e Integrazione – Ministero dell’Interno, Cittalia – Fondazione Anci, *Atlante Sai 2022. Rapporto Annuale Sai. Sistema di Accoglienza e Integrazione*, 2022, Roma, pubblicato il 1° febbraio 2024.

⁵⁹ Comune di Bologna, ASP Città di Bologna, *La presa in carico delle soggettività LGBTQI+ nel SAI*, 18 dicembre 2023,

Osservando la casistica della Clinica non risultano numeri significativi di donne transgender che abbiano avuto accesso a progetti SAI, in quanto giunte in Italia prima dell'apertura delle strutture o perché i posti sono ad oggi limitati⁶¹. La maggior parte delle donne trans seguite hanno avuto un primo contatto con i servizi di accoglienza e integrazione grazie al progetto, solamente dopo molti anni di permanenza sul territorio e in età avanzata⁶². Ciò ha comportato uno scarso o improprio accesso, per anni, ai servizi sanitari e sociali nella quasi totalità dei casi⁶³. Nelle situazioni più estreme, alcune di loro hanno vissuto in vere e proprie 'baracche' (come da loro definite) sparse in diversi punti della città di Roma in zone periferiche. La totalità delle persone seguite non aveva mai partecipato a percorsi di formazione e di orientamento lavorativo e, a fronte dell'assenza di altre risorse economiche e di istruzione adeguata ricevuta nel paese di origine, hanno svolto solamente lavoro sessuale. Questo tenore di vita espone le donne trans migranti a gravi patologie come l'AIDS, ma anche a prolungati problemi di salute mentale e dipendenza da alcool o sostanze psicotrope⁶⁴. Nondimeno la totalità delle persone seguite ha raccontato di aver percepito atteggiamenti transfobici presso i luoghi di assistenza sia pubblici che privati, allontanandosi così dai servizi⁶⁵.

Gli autori che hanno approfondito l'integrazione delle persone trans migranti in Italia e nei Paesi Bassi hanno sottolineato che, nonostante il riconoscimento della protezione internazionale, l'inadeguatezza o l'assenza delle misure di integrazione mantiene le stesse in una condizione di rischio per la loro vita e salute⁶⁶.

Osservando i casi seguiti dalla Clinica emerge che la mancanza di adeguate misure di integrazione, a fronte di condizioni di povertà e marginalità, incide e interseca (su) tutti i fattori di discriminazione. Ad esempio, incide sullo status giuridico personale, riducendo la possibilità di accedere al diritto d'asilo, le cui lungaggini burocratiche richiedono costante assistenza per un arco di tempo prolungato (anche diversi anni). E allo stesso modo, un accesso efficace al diritto alla salute, in grado di rispondere a situazioni in cui convivono più problematiche, può essere attivato e proseguito solamente in presenza di condizioni materiali stabili, come il possesso di un alloggio e adeguate fonti di sostentamento. Per questi motivi, nel corso del progetto è stato necessario attivare collaborazioni con altre associazioni ed enti al fine di trovare soluzioni abitative e progetti di integrazione necessari per fronteggiare i diversi fattori di discriminazione e i relativi bisogni di assistenza.

Sarebbe, quindi, necessario assicurare alle persone trans l'inserimento in adeguati percorsi di integrazione che adottino un approccio, come definito da Cecilia Blengino, "olistico"⁶⁷ (e intersezionale), in grado di far fronte ai diversi fattori di oppressione e discriminazione e permettere così l'accesso ai diritti e ad opportunità formative e professionali indispensabili per raggiungere condizioni materiali dignitose. Tali misure di integrazione risultano altresì opportune, come argomentato di seguito, anche al fine di evitare la prosecuzione di situazioni di sfruttamento lavorativo.

Roma. Disponibile a: <https://www.retesai.it/wp-content/uploads/2023/12/Slide-Webinar-SC-Laccoglienza-LGBTQIA-Asp-Arca-Cidas.pdf> (consultato il 5.05.2025).

⁶⁰ A Roma e Torino progetti analoghi sono stati inaugurati nel 2023 e a Napoli nel 2025.

⁶¹ 1 su 40 ha avuto accesso ad un progetto SAI.

⁶² La maggior parte delle persone seguite ha tra i 40 e i 60 anni, alcune con più di 20 anni di permanenza in Italia.

⁶³ Come emerge anche da un incontro tenutosi presso l'Università Roma Tre nel dicembre 2024 con alcune strutture sanitarie pubbliche. Sul punto vedi Diritti di Frontiera – Laboratorio di teoria e pratica dei diritti APS, Libellula Italia APS, *Report dell'incontro sulla salute delle persone trans* migranti a Roma*, 4.12.2024, Disponibile a: <https://feministwatch-roma3.it/2025/04/23/pubbllichiamo-il-report-di-diritti-di-frontiera-e-libellula-italia-dellincontro-sulla-salute-delle-persone-trans-migranti-a-roma/> (consultato il 20.06.2025).

⁶⁴ Come indicato anche in *La presa in carico delle soggettività LGBTQI+ nel SAI* (cit.) slide n. 14.

⁶⁵ ROSATI et al. 2021.

⁶⁶ BASSETTI 2018; VAN DER PIJL, OUDE BREUIL, SWETZER, DRYMIOTI, GODERIE 2018.

⁶⁷ BLENGINO 2021.

3. Accesso delle donne transgender migranti ai programmi di assistenza contro la tratta e lo sfruttamento lavorativo

La totalità delle donne transgender seguite presso la Clinica è giunta in Italia attraverso la tratta a scopo di sfruttamento del lavoro sessuale⁶⁸ e hanno lavorato o lavorano tuttora come sex workers.

In Italia esistono normative di contrasto a questi fenomeni criminosi, ma esistono soprattutto strumenti di tutela per vittime di tratta e sfruttamento previste principalmente nell'art. 18 del Testo Unico Immigrazione (TUI)⁶⁹, che permettono di ottenere un titolo di soggiorno temporaneo in caso di denuncia o di partecipazione a procedimenti penali quali persone offese e l'inserimento in programmi di protezione presso enti anti-tratta che forniscono alloggio e altri servizi di assistenza (art. 18 comma I, primo periodo); un percorso simile può essere attivato anche dai servizi sociali, che possono decidere di inviare la persona presso gli enti anti-tratta quando la stessa manifesti la necessità di allontanarsi da una situazione di tratta e/o sfruttamento (art. 18 comma I, secondo periodo). Tali misure di protezione sono demandate dalla Direttiva 2011/36/EU sulla tratta⁷⁰, di recente abrogata dalla Direttiva 2024/1712/EU⁷¹ che rafforza le misure di prevenzione e i programmi di tutela delle persone offese⁷². Nessuna delle disposizioni nomina espressamente i migranti LGBTQIA+ né le persone transgender.

Tuttavia, importanti *policies* sono le Linee Guida sulle vittime di tratta del Ministero dell'Interno e UNHCR del 2016, indirizzate alle Commissioni Territoriali, e aggiornate nel 2020⁷³. Il documento del 2016 nominava genericamente la tratta di persone "LGBTI"⁷⁴, mentre l'aggiornamento del 2020 menziona espressamente la tratta delle persone transgender⁷⁵. Le Linee guida sono uno strumento importante in quanto stabiliscono la possibilità, per le Commissioni Territoriali competenti per il riconoscimento della protezione internazionale, di procedere all'invio (*referral*) presso gli enti anti-tratta su espressa richiesta di aiuto della persona o qualora emergano durante l'audizione una serie di indicatori della presenza di situazioni di tratta e sfruttamento⁷⁶. L'invio permette sia l'inserimento delle persone nei programmi anti-tratta (ex art. 18), sia di approfondire presso gli enti il vissuto delle persone offese allo scopo di riconoscere la protezione internazionale. Per questi motivi, la diretta menzione delle persone transgender è importante per facilitare l'accesso al diritto d'asilo, ai programmi anti-tratta e i relativi percorsi di assistenza e integrazione.

⁶⁸ Sulla peculiarità dell'organizzazione della tratta delle donne transgender si rinvia a ABBATECOLA 2018.

⁶⁹ D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

⁷⁰ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI. La Direttiva è stata recepita in Italia dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

⁷¹ Direttiva 2024/1712/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. La Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni dalla pubblicazione. L'Italia non ha ancora provveduto al recepimento.

⁷² Direttiva 2024/1712/EU (cit.) 10, art. 18; 12, art. 19 ter.

⁷³ Commissione nazionale per il diritto d'asilo (Ministero dell'Interno) e UNHCR, *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral. Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione*, Roma; la prima edizione è del 2016, la seconda e ultima versione è del 2020.

⁷⁴ *L'identificazione delle vittime di tratta*, 2016 (cit.) 9.

⁷⁵ *L'identificazione delle vittime di tratta*, 2020 (cit.) 51-52.

⁷⁶ La procedura di *referral* è stata sottoposta a critica da parte di alcune autrici in quanto la discrezionalità decisionale delle Commissioni ha condotto, soprattutto poco dopo l'attivazione, al *referral* solamente nei casi in cui le donne migranti si auto-riconoscessero come "vittime", rigettando i casi in cui queste dimostrassero una qualsiasi forma di *agency* nel racconto o nei casi di reticenza a narrare alcune parti del vissuto particolarmente traumatici. Un tale orientamento sembra riconoscere solamente una presunta vittima di tratta "perfetta", molto distante dalla reale narrazione delle persone offese; questo orientamento dimostra, inoltre, una scarsa preparazione sulla violenza di genere e la mancanza di sguardo 'decoloniale' sulla complessità della violenza vissuta dalle donne durante la migrazione. Sul punto si rimanda a: GIAMMARINARO 2022; DEGANI, DE STEFANI 2020.

All'interno del Piano nazionale anti-tratta vigente (per gli anni 2022-2025)⁷⁷ è sottolineato che deve essere data particolare attenzione alle persone "LGBTIQ+" ed in particolare alle persone «transessuali vittime di tratta»⁷⁸. All'interno del Piano è stabilito che «primo obiettivo è quello di riorganizzare e implementare tutte le strutture a diversa intensità di accoglienza [...]»⁷⁹. E poi di seguito: «secondo obiettivo prevede l'inserimento lavorativo delle vittime di tratta e/o grave sfruttamento, che rappresenta una leva fondamentale nei processi di inclusione, sia in relazione alla loro emancipazione che in un'ottica di prevenzione rispetto al rischio di nuovo assoggettamento in circuiti di sfruttamento»⁸⁰.

A fronte di queste direttive, non esistono a Roma progetti anti-tratta specifici per persone transgender migranti di "prima accoglienza" che debbano fuoriuscire dal circuito di sfruttamento in via emergenziale. Infatti, esistono solamente progetti di "seconda accoglienza", con un numero esiguo di posti disponibili, volti a rafforzarne l'autonomia⁸¹.

Osservando i casi della Clinica, a partire dal 2020, risulta che nessuna delle donne trans ha avuto accesso ai programmi anti-tratta o sfruttamento ex art. 18. Molte, invece, hanno avuto accesso ad altri programmi degli enti volti alla formazione o all'orientamento lavorativo⁸², oppure sono state accolte in via emergenziale in altre strutture che accolgono generalmente persone *homeless*, grazie alle collaborazioni instaurate con questi enti. Lo scarso o improprio accesso a questi servizi sembra dipendere dalla mancanza di strutture per donne trans di "prima accoglienza" in grado di rispondere ad esigenze contingenti alla repentina fuoriuscita dalla tratta, come un alloggio e un primo orientamento ai servizi sia legali che sociali. I progetti di "seconda accoglienza" avrebbero, infatti, idealmente come destinatarie persone che abbiano già alle spalle la 'fuoriuscita' dalla tratta e siano già in grado di provvedere alle loro necessità materiali in autonomia. Dall'esperienza maturata in seno alla Clinica, invece, risulta che una prima accoglienza, anche emergenziale (a fronte della ulteriore difficoltà di accesso, come di sopra indicato, alle generali misure di integrazione) sarebbe necessaria per la tutela delle persone offese dalla tratta e dallo sfruttamento e per permettere l'inizio di un percorso di primo accesso ai diritti prodromico per la costruzione di una vita 'autonoma'.

Come indicato da diverse autrici e autori, sarebbe necessario rafforzare il più possibile le misure di integrazione socio-lavorativa per evitare la ricaduta all'interno dei circuiti di sfruttamento⁸³. Infatti, la mancanza di alternative di vita nei paesi di destinazione mantiene stabili i fattori di vulnerabilizzazione, necessariamente intersezionali, quali il genere, la povertà, lo scarso livello di istruzione e altri fattori "situazionali" che conducono alla tratta e allo sfruttamento⁸⁴. In assenza di adeguati o sufficienti percorsi di integrazione, che sono efficaci strumenti contro la ricaduta nei circuiti di sfruttamento del lavoro sessuale, risulta molto difficile per le donne trans uscire da questa situazione e rende altamente improbabile la proposizione di denunce.

⁷⁷ Consiglio dei ministri, *Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento, 2022-2025*. Il primo Piano nazionale è stato adottato nel 2016 (valido per il biennio 2016-2018) ai sensi dell'art. 9 del D.lgs n. 24 del 4 marzo 2014 che ha recepito la Direttiva 2011/36/UE sulla tratta (cit.).

⁷⁸ *Piano nazionale d'azione contro la tratta* (cit.) 45.

⁷⁹ *Ibid.*, 77.

⁸⁰ *Piano nazionale d'azione contro la tratta* (cit.) 78.

⁸¹ A Roma è stato inaugurato nel 2007 un progetto anti-tratta per persone transgender di sostegno all'autonomia; questo progetto, tuttavia, non prevede una prima accoglienza in casi di emergenza. Un altro programma simile è stato inaugurato dal Comune di Roma nel 2023.

⁸² Circa la metà delle persone seguite (20 su 40) ha attivato progetti di assistenza sociale o di formazione o di orientamento lavorativo.

⁸³ PALUMBO, ROMANO 2022, 65 ss.; SANTORO 2021, 183; GIAMMARINARO, PALUMBO 2020.

⁸⁴ PALUMBO 2024.

4. Le problematiche del sex work

Le donne transgender seguite nel progetto clinico lavorano o hanno lavorato almeno per un breve periodo come sex workers. Di solito è la rete di traffico che le ha condotte in Italia ad inserirle nel lavoro⁸⁵ ma vi rimangono spesso anche in seguito, a volte perché prive di valide alternative, come argomentato nei paragrafi precedenti. Inoltre, è la stessa normativa italiana intorno alla prostituzione che può condurre le donne a restare legate a circuiti di sfruttamento⁸⁶.

In Italia il lavoro sessuale non è oggetto di regolamentazione ma non è neppure esplicitamente vietato⁸⁷; sono, tuttavia, criminalizzate un'ampia serie di condotte intorno all'attività. Tali figure criminose sono elencate nell'art. 3 della Legge 'Merlin', n° 75 del 20.02.1958: il reclutamento e l'agevolazione ai fini di reclutamento, lo sfruttamento, l'induzione e lenocinio, la tratta di persone a fini di prostituzione, l'organizzazione di 'casa di prostituzione', la prostituzione minorile e il favoreggiamento della prostituzione. Come sottolineato da Francesca Poggi, sarebbe più utile ragionare su una regolamentazione giuridica della prostituzione volta a evitare l'isolamento sociale di chi si prostituisce e facilitare la repressione della prostituzione minorile e della prostituzione forzata⁸⁸. Altre autrici propongono una regolamentazione che permetta una assoluta libertà di gestione del lavoro alle sex workers proprio per tentare di eliminare alla radice la riproduzione di circuiti di sfruttamento⁸⁹. È sostenuto, infatti, che il reato di favoreggiamento mette in pericolo la rete sociale e solidale di sex workers⁹⁰ in quanto molti atti di aiuto e solidarietà reciproca rischiano di rientrare nella fattispecie di reato. Questo assetto normativo, assieme allo stigma sociale intorno al lavoro sessuale, rende più vulnerabili le lavoratrici a violenze e ricatti di sfruttatori e clienti⁹¹, mentre sarebbe necessaria la totale decriminalizzazione del sex work e l'introduzione di *policies* che permettano l'ottenimento di vere tutele lavoristiche e previdenziali⁹².

Un ulteriore elemento di complicazione della vita delle sex workers sono le norme in materia di "decoro urbano"⁹³ che prevedono la possibilità di applicare ordini di allontanamento e sanzioni pecuniarie ordinate dalle amministrazioni locali nei confronti di persone che si trovino stabilmente in luoghi pubblici come strade o piazze⁹⁴. Tali misure sono state applicate soprattutto nei confronti di coloro che svolgono sex work in strada⁹⁵, costringendole a pagare sanzioni elevate e a spostarsi in luoghi sempre più periferici per poter lavorare, alimentandone la marginalità e il rischio di subire reati piuttosto che contrastarli⁹⁶. A tali considerazioni va aggiunto che la violenza nei confronti delle donne trans sex workers è più acuta rispetto a quella subita dalle donne *cisgender*⁹⁷, come sono più comuni gli episodi di morte violenta⁹⁸. Svolgere lavoro sessuale con questo impianto normativo rischia, pertanto, di alimentare condizioni di alto sfruttamento, marginalità e povertà, creando un ulteriore fattore di discriminazione ed andando ad incidere negativamente su tutti gli altri.

⁸⁵ ABBATECOLA 2018.

⁸⁶ PALUMBO, ROMANO 2022, 82.

⁸⁷ Non è nemmeno da considerarsi un'attività giuridicamente lecita in quanto un eventuale 'contratto di prostituzione' è nullo perché contrario al buon costume ex art. 1343 c.c. Inoltre, chi ha acquistato prestazioni sessuali non può ripetere quanto pagato ex art. 2035 c.c.

⁸⁸ POGGI 2019.

⁸⁹ SERUGHETTI 2022.

⁹⁰ GAROFALO GEYMONAT, SELMI 2022, 138.

⁹¹ GAROFALO GEYMONAT, SELMI 2022, 138 ss.

⁹² Sul punto si rinvia a CROWHURTS 2022, 49-64.

⁹³ Introdotta dal Decreto-legge n. 14 del 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

⁹⁴ *Ibid.*, art. 4.

⁹⁵ Sul punto si rinvia all'ampia ricerca di BORLIZZI 2022.

⁹⁶ PITCH 2013.

⁹⁷ ABBATECOLA 2018.

⁹⁸ L'Italia è lo stato europeo con il più alto tasso di omicidi di persone trans secondo l'osservatorio "Trans Murder Monitoring". Disponibile a: <https://www.tgeu.org/trans-murder-monitoring/> (consultato il 20.05.2025).

Conclusioni. L'intersezionalità come metodo clinico-legale

L'esperienza situata della Clinica legale mostra come sia essenziale adottare un'analisi intersezionale ma, soprattutto, tendere alla creazione di un *metodo* intersezionale nello studio del diritto e nella sua applicazione. È necessario, infatti, tenere in considerazione complessivamente le discriminazioni e i casi di esclusione dai diritti e le loro correlazioni e intersezioni, al fine di ottenere un reale accesso alla giustizia. Le *live clients clinics*, in particolare quelle che si occupano di diritto dell'immigrazione, hanno potenzialmente la capacità di adottare un metodo intersezionale che mette subito di fronte, attraverso il rapporto con gli/le utenti, alle numerose intersezioni tra i fattori di oppressione e discriminazione. Un'attività clinico-legale, che abbia come obiettivo il raggiungimento della giustizia sociale⁹⁹, non può prescindere dalla tensione verso un tale metodo, così da rendere lo sguardo (sul) e la pratica del diritto realmente “trasformativa” per gli studenti e futuri operatori del diritto¹⁰⁰. Le sfide e le difficoltà nell'adozione di un tale metodo sono numerose: in primo luogo è necessario dotarsi di professionalità che non siano esclusivamente giuridiche; in secondo luogo, il lavoro di formazione degli studenti e la stessa ‘pratica’ clinica si complicano e possono diventare più impegnative. Tali sfide rappresentano però anche delle grandi potenzialità di espansione del lavoro delle cliniche legali verso altre prassi e settori del diritto, come possono fornire uno sguardo più ampio sulle loro plurime interconnessioni. Nell'esperienza dell'Università Roma Tre un'ulteriore sfida è stata la creazione di una *equipe* di lavoro, a sostegno degli studenti, multidisciplinare e formata da persone con *background* migratorio o che condividono con le persone seguite una serie di fattori di oppressione. La creazione di questa *equipe* ha avuto un ruolo fondamentale in quanto non solo ha facilitato la relazione e il lavoro con l'utenza, creando dei rapporti di fiducia più immediati, ma ha portato dei saperi all'interno del contesto accademico che sono ancora assenti o marginali. Questi saperi impattano immediatamente sull'epistemologia della formazione degli studenti. L'esperienza dell'oppressione e della discriminazione sulla base del genere, della provenienza, della classe e degli altri plurimi fattori indicati e interconnessi tra loro, quali effetti del diritto, rappresentano un sapere critico del reale e potenzialmente in grado di generare alternative valide per evitare la prosecuzione delle gerarchie sociali alla base delle oppressioni.

⁹⁹ PANNARALE 2024; CAPRIOGLIO 2021; MAESTRONI, BRAMBILLA, CARRER 2018.

¹⁰⁰ BUFFA 2024; SCIURBA 2019.

Riferimenti bibliografici

- ABBATECOLA E. 2018. *Trans-migrazioni. Lavoro, sfruttamento e violenza di genere nei mercati globali del sesso*, Rosenberg & Sellier.
- AIZURA A.Z. 2011. *Transnational Transgender Rights and Immigration Law*, in ENKE A. (ed.), *Transfeminist Perspectives in and beyond Transgender and Gender Studies*, Temple University Press, 133 ss.
- ATREY S. 2019. *Intersectional Discrimination*, Oxford University Press, 56 ss.
- BALAGUERA M. 2022. *Trans-asylum: sanctioning vulnerability and gender identity across the frontier*, in «Ethnic and Racial Studies», 46(9), 2022, 1791 ss.
- BASSETTI M. 2018. *Integration Challenges Faced by Transgender Refugees in Italy*, in GULER A., SHEVTSOVA M., VENTURI D. (eds.), *LGBTI Asylum Seekers and Refugees from a Legal and Political Perspective. Persecution, Asylum and Integration*, Springer, 337 ss.
- BELLO B.G. 2015. *Diritto e genere visti dal margine: spunti per un dibattito sull'approccio intersezionale al diritto antidiscriminatorio in Italia*, in «Diritto e Questioni Pubbliche», 15/2, 2015, 141 ss.
- BLENGINO C. 2021. *Comprendere le migrazioni contemporanee e promuovere i diritti attraverso la clinica legale: il ruolo di studenti e studentesse a supporto delle vittime di tratta*, in «Sociologia del Diritto», 3, 2021, 219 ss.
- BORLIZZI F. 2022. *Daspo urbano e governo delle città: riflessioni a margine di una ricerca empirica*, in «Studi sulla Questione Criminale Blog». Disponibile in: https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2022/11/03/daspo-urbano-e-governo-delle-citta-riflessioni-a-margine-di-una-ricerca-empirica/?fbclid=IwAR1wnBzJXPehogbjP2CsWmVIL-XdzHz3LyorUI-WJBh4_atCAYA3KJ2xhPw (consultato il 3.06.2025)
- BUFFA M. 2024. *La geopolitica clinica nell'educazione clinico-legale. L'epistemologia del margine tra cliniche e protezione internazionale*, in «Rivista di filosofia del diritto», XIII, 1, 2024, 115 ss.
- CAMPESI G. 2016. *Chiedere asilo in tempo di crisi. Accoglienza, confinamento e detenzione ai margini d'Europa*, in MARCHETTI C., PINELLI B. (eds.), *Confini d'Europa. Modelli di controllo e inclusioni informali*, Raffaello Cortina.
- CAPRIOGLIO C. 2021. *Cliniche legali nella crisi. L'insegnamento del diritto alla prova dei processi di trasformazione sociale*, in BLENGINO C., SARZOTTI C. (eds.), *Quale formazione per quale giurista? Insegnare il diritto nella prospettiva socio-giuridica*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, 139 ss.
- CARNASSALE D. 2020. *Immaginari del genere e della sessualità tra esperienze di migrazione e richieste di protezione internazionale*, in MARTORANO N., PREARO M. (eds.), *Migranti LGBT. Pratiche, politiche e contesti di accoglienza*, ETS, 19 ss.
- COLEMAN E. et al. 2022. *Standards of care for the health of transgender and gender diverse people, version 8*, in «International journal of transgender health», 23, no. 51, 2022, 51-5258.
- CRENSHAW K. 1991. *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color*, in «Stanford Law Review», 43, 1991, 1241 ss.
- CROWHURST I. 2022. *Taxation without representation: La tassazione della prostituzione in Italia*, in GAROFALO GEYMONAT G., SELMI G. (eds.), *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia*, Rosenberg & Sellier, 49 ss.
- DE ROCCO G. 2020. *Relazioni di confine: racconto di un attivismo*, in MARTORANO N., PREARO M. (eds.), *Migranti LGBT. Pratiche, politiche e contesti di accoglienza*, ETS, 71 ss.

- DEGANI P., DE STEFANI P. 2020, *Addressing Migrant Women's Intersecting Vulnerabilities. Refugee Protection, Anti-trafficking and Anti-violence Referral Patterns in Italy*, in «Peace Human Rights Governance», 4, 1, 2020, 113-152.
- Diritti di Frontiera – Laboratorio di teoria e pratica dei diritti APS, *La Clinica del diritto come approccio integrato alla tutela legale delle soggettività migranti. Focus sui percorsi di emancipazione delle persone migranti transgender. Report conclusivo del progetto 2022-2023*, Roma, giugno 2023. Disponibile a: <https://difro.it/archives/altri-progetti/migranti-lgbtqia> (consultato il 2.06.2025).
- Diritti di Frontiera – Laboratorio di teoria e pratica dei diritti APS, Libellula Italia APS, *Report dell'incontro sulla salute delle persone trans* migranti a Roma*, 4.12.2024. Disponibile a: <https://feministwatch-roma3.it/2025/04/23/pubblichiamo-il-report-di-diritti-di-frontiera-e-libellula-italia-dellincontro-sulla-salute-delle-persone-trans-migranti-a-roma/> (cons. il 2.06.2025).
- FERREIRA N., DANISI C. 2021. *Queering international refugee law*, in COSTELLO C., FOSTER M., MCADAM J., *The Oxford Handbook of International Refugee Law*, Oxford Academic, 78 ss.
- GAROFALO GEYMONAT G., SELMI G. (eds.), *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia*, Rosenberg & Sellier.
- GAZZOLO T. 2023. *Identità di genere. Una critica del diritto ad essere sé stessi*, Meltemi.
- GIAMMARINARO M.G., PALUMBO L. 2020. *Le donne migranti in agricoltura: sfruttamento e vulnerabilità, dignità e autonomia*, in FLAI-CGIL (eds.), *Quinto Rapporto Agromafie e Caporalato*, Futura, 81 ss.
- GIAMMARINARO M.G. 2022. *L'influenza trasformativa delle prospettive femministe. Vulnerabilità e agency*, in «Rivista di filosofia del diritto», XI, 2/2022, 339-352.
- IDOS Centro Studi e Ricerche (eds.) 2023, *Dossier statistico immigrazione 2023*, IDOS editore.
- KATRI I. 2017. *Transgender Intrasectionality: Rethinking Anti-Discrimination Law and Litigation*, in «U. Pennsylvania J. L. & Soc. Change», 20, 2017, 51 ss.
- MCCALL L. 2005. *The Complexity of Intersectionality*, in «Signs: Journal of Women in Culture and Society», 30, 3, 2005, 1771-1800.
- MAESTRONI A., BRAMBILLA P., CARRER M. (eds.) 2018. *Teorie e Pratiche nelle Cliniche Legali*. Vol. II, Giappichelli.
- MARCASCIANO P. 2018. *L'aurora delle trans cattive. Storie, sguardi e vissuti della mia generazione transgender*, Alegre.
- MILLEFIORINI M., CAPRIOGLIO C. 2023. *Care, Practices of Justice and the Renewal of Legal Education in Italy: A Case from the Roma Tre Law Clinic*, in SILIQUINI-CINELLI L., GIDDENS T. (eds.), *Biopolitics and Structure in Legal Education*, Routledge, 87 ss.
- NASH J.C. 2008. *Re-thinking Intersectionality*, in «Feminist Review», 89(1), 2008, 1-15.
- OTTO D. 2018. *Introduction: embracing queer curiosity*, in OTTO D. (ed.), *Queering International Law. Possibilities, Alliances, Complicities, Risks*, Routledge, 1 ss.
- PALUMBO L., ROMANO S. 2022. *Evoluzione e limiti del sistema anti-tratta italiano e le connessioni con il sistema della protezione internazionale*, in GAROFALO GEYMONAT G., SELMI G. (eds.), *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia*, Rosenberg & Sellier, 65 ss.
- PALUMBO L. 2024. *Taking Vulnerabilities to Labour Exploitation Seriously. A Critical Analysis of Legal and Policy Approaches and Instruments in Europe*, IMISCOE Research Series, Springer.
- PANNARALE L. 2024. *Learning by caring*, in «Rivista di filosofia del diritto», XIII, 1, 2024, 85 ss.
- PITCH T. 2013. *Contro il decoro. L'uso politico della pubblica decenza*, Editori Laterza
- POGGI F. 2019. *Dignità e autonomia: disaccordi semantici e conflitti di valore*, in «Rivista di filosofia del diritto», VIII, 1, 2019, 33 ss.

- ROSATI F. et al. 2024. *Racialized Migrant Transgender Women Engaged in Sex Work: Double Binds and Identifications with the Community*, in «Archives of Sexual Behavior», 53, 2024, 1153 ss.
- ROSATI F., BAIOTTO R. et al. 2021. *Experiences of Life and Intersectionality of Transgender Refugees Living in Italy: A Qualitative Approach*, in «Int. J. Environ. Res. Public Health», 18(23), 2021.
- SANTORO E. 2021. *La protezione delle vittime di sfruttamento lavorativo: una pratica sovversiva di alcuni capisaldi della nostra cultura giuridico-politica*, in «Sociologia del diritto», 3, 2021, 164 ss.
- SCIURBA A. 2019. *Le cliniche legali italiane e la risignificazione del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», VIII, 2, 2019, 257 ss.
- SERUGHETTI G. 2022. *Riflessioni critiche sulle alternative politico-normative sulla prostituzione in Italia*, in GAROFALO GEYMONAT G., SELMI G. (eds.), *Prostituzione e lavoro sessuale in Italia*, Rosenberg & Sellier, 25 ss.
- VAN DER PIJL Y., OUDE BREUIL B.C., SWETZER L., DRYMIOTI M., GODERIE M. 2018. «We Do Not Matter»: *Transgender Migrants/Refugees in the Dutch Asylum System*, in «Violence and Gender», 5, 2018, 1 ss.
- VOGLER S. 2019. *Determining Transgender: Adjudicating Gender Identity in U.S. Asylum Law*, in «Gender & Society», 33(3), 2019, 439 ss.
- WAYNE A.L. 2016-2017. *Unique Identities and Vulnerabilities: The Case for Transgender Identity as a Basis for Asylum*, in «Cornell Law Review», 102, 2016-2017, 241 ss.